

3 2167 31/05/2021

0,00

TX621L002167000SJ

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TX6

IL COORDINATORE
DIREZIONE PROVINCIALE
(*) Firma su cartello del Direttore Provinciale
Comune di Lodi





Verbale dell'Assemblea dei Soci del 25/05/2021

153 R13 3
N-2167
31/05/2021

In data 25 maggio 2021 alle ore 19.30, in ottemperanza alle norme per il mitigare del diffondersi del virus legato all'evento pandemico denominato COVID-19, in Palermo, col sistema della videoconferenza utilizzando la piattaforma "google meet", si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione per l'Impegno Civile E Sociale in sigla "AICES", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione, Signor Claudio Buscetta, che constatato che sono presenti n. 15 soci aventi diritto al voto su n. 15 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Antonella Cacciatore, la quale accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare l'unico punto previsto all'O.d.g.

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere alla modifica statutaria, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dal Codice di Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che devono essere apportate le modifiche fondamentali per mantenere l'iscrizione nell'Albo delle OdV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto e continua affermando che quest'ultimo è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di OdV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.45.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE PER L'IMPEGNO CIVILE E SOCIALE"

in sigla A. I. C. E. S. ODV

Sommario

Titolo I.....	4
Costituzione e scopi.....	4
Art. 1. Denominazione - sede-durata.....	4
Art. 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato".....	4
Art. 3. Scop.....	5
Art. 4. Finalità ed Attività.....	8
Titolo II.....	13
Norme sul rapporto associativo.....	13
Art. 5. Norme sull'ordinamento interno.....	13
Art. 6. Associati.....	13
Art. 7. Procedura di ammissione.....	14
Art. 8. Diritti e doveri degli associati.....	15
Art. 9. Cause di cessazione del rapporto associativo.....	16
Titolo III.....	18
Norme sul volontariato.....	18
Art. 10. Dei volontari e dell'attività di volontariato....	18
Art. 11. Dei volontari e delle persone retribuite.....	19
Titolo IV.....	20
Organi sociali.....	20
Art. 12. Organi dell'Associazione.....	20

Art. 13.	L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	20
Art. 14.	Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	22
Art. 15.	Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	24
Art. 16.	L'Assemblea degli Associati: regole di voto.....	25
Art. 17.	Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	25
Art. 18.	Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	26
Art. 19.	Competenze del Consiglio Direttivo.....	27
Art. 20.	Il Presidente: poteri e durata in carica.....	29
Art. 21.	Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	30
Art. 22.	L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	32
Art. 23.	Competenze dell'organo di controllo.....	32
Art. 24.	L'organo di revisione.....	34
Art. 25.	Responsabilità degli organi sociali.....	35
Titolo V.....		35
I libri sociali.....		35
Art. 26.	Libri sociali e registri.....	35
Titolo VI.....		36
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....		36
Art. 27.	Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	

lucro 36

Art. 28. Risorse economiche.....36

Art. 29. Bilancio di esercizio.....37

Titolo VII.....38

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.38

Art. 30. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....38

Titolo VIII.....38

Disposizioni finali.....38

Art. 31. Norme di rinvio.....38

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1. Denominazione - sede-durata

1.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione per l'impegno civile e sociale" in sigla A.I.C.E.S. ODV, di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palermo non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Palermo, ed intende operare anche in ambito regionale, nazionale, europeo e/o internazionale.

1.4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

2.1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato"

dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione per l'impegno civile e sociale ODV", in sigla "A.I.C.E.S. ODV".

2.2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3. Scopi

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3.3. Essa opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 s.m.i. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 s.m.i. e alla Legge n. 112 del 22 giugno 2016 s.m.i.;

b) interventi e prestazioni di ausilio ai servizi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale;

c) prestazioni socioassistenziali di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001

s.m.i.;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 s.m.i., nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, e alla
tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi
della Legge n. 281 del 14 agosto 1991;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n.
42 del 22 gennaio 2004 s.m.i.;

g) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato;

h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell'Art. 16, comma 5, della Legge n. 233 del 6 agosto 1990
s.m.i.;

i) organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;

j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

k) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014 s.m.i.;

m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'Art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017;

o) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

p) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

q) agricoltura sociale, ai sensi dell'Art. 2 della Legge n.

141 del 18 agosto 2015 s.m.i.;

r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'Art. 27 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

w) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge n. 184 del 4 maggio 1983;

x) protezione civile ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 s.m.i.;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4. Finalità ed Attività

4.1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà

svolgere le seguenti attività:

a) supporto operativo di protezione civile, promozione e sensibilizzazione della cultura di protezione civile, anche attraverso l'organizzazione di seminari, eventi e/o momenti formativi, promozione anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, per la creazione di una scuola e/o accademia permanente di Protezione Civile;

b) promozione di attività radiantistiche allo scopo di (i) sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le sperimentazioni in campo radiantistico, (ii) riunire, per finalità scientifiche e culturali, i radioamatori, al fine di incrementare gli studi in campo radioamatoriale, promuovendo sperimentazioni, prove, istruzioni ed esercitazioni, (iii) sperimentare sulle frequenze dedicate ai radioamatori, (iv) organizzare contest ed eventi attinenti al mondo della radio, (v) svolgere attività di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia, (vi) gestire le radiocomunicazioni in emergenza;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

d) promozione di interventi e servizi di utilità e solidarietà sociale, rappresentare e tutelare gli interessi delle fasce più deboli della società e di tutti quei soggetti

che hanno difficoltà di accesso a qualsivoglia prestazione sociale, tutelare e assistere i cittadini colpiti da sovraindebitamento, tutelare e assistere i cittadini che, colpiti da momentanei o permanenti problemi economici, ricorrono all'accesso del microcredito e credito per creare impresa, tutelare gli interessi etico-morali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati e non, attraverso l'organizzazione di iniziative e progetti socio assistenziali, creare sportelli al cittadino, sportelli alla famiglia, centri di ascolto e di dibattito che consentano di migliorare la comunicazione tra i cittadini, le famiglie, le diverse categorie sociali e gli enti pubblici anche al fine di risolvere le emergenti problematiche mediante la formulazione di specifiche proposte risolutive e/o erogazione di servizi e prestazioni, fornire, nel rispetto nella vigente normativa, assistenza diretta, supportando i cittadini nelle procedure tese ad ottenere la dovuta assistenza da parte delle istituzioni ed autorità preposte, verificare gli atti posti in essere dall'amministrazione statale e locale che, in qualche modo, interessino la vita e l'attività dei cittadini e della famiglia;

e) realizzazione anche in convenzione con gli organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti ad individuare i mezzi idonei alla risoluzione di problemi occupazionali con particolare attenzione ai giovani e a quei soggetti diversamente abili e/o svantaggiati;

f) costituzione di sportelli di banco alimentare, caratterizzando così l'Associazione quale struttura e/o ente che si prefigge di avere finalità di ente caritativo, senza scopo di lucro e svolgere attività di sostentamento alimentare nei confronti di soggetti indigenti.

g) promozione di interventi e prestazioni di ausilio ai servizi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, organizzazione del trasporto sociale di anziani e diversamente abili con mezzi speciali, nonché il trasporto di infortunati, malati, infermi, inabili e di altre persone svantaggiate, per ragioni di emergenza, soccorso e servizi programmati con ambulanze, organizzazione del trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie con ambulanze attrezzate allo scopo e mezzi speciali, fornitura del servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasioni di manifestazioni sportive e/o socio-culturali, fornitura dei servizi di soccorso e trasporto sanitario in affidamento da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere su richiesta delle Unità Operative di Emergenza ed Urgenza e delle Centrali Operative 118 e i servizi di soccorso e trasporto sanitario in caso di allertamento da parte delle Centrali Operative 118, della Protezione Civile Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale per interventi in maxi-emergenze, calamità ed esercitazioni, nonché la messa a disposizione di mezzi e

personale a favore delle pubbliche istituzioni preposte ai servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

h) servizi strumentali e sviluppo di attività progettuali volti ad Enti del Terzo Settore;

i) partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche e/o private in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, come specifiche attività richieste dagli organizzatori di eventi e/o spettacoli, manifestazioni sportive e culturali, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori delle manifestazioni, fatte ovviamente salve le disposizioni vigenti in materia fiscale e solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti che dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge e meglio specificate ed evidenziate nelle linee guida allegate alla direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/ del 18 luglio 2018 recante (Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva);

j) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali

all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea degli Associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5. Norme sull'ordinamento interno

5.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

5.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6. Associati

6.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare

al loro raggiungimento.

6.2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

6.3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7. Procedura di ammissione

7.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

7.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

7.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli

associati.

7.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea degli Associati regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

7.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

8.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

8.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto, che è disciplinato dall'Art. 16.2 del presente Statuto.

8.3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

8.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9. Cause di cessazione del rapporto associativo

9.1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta

al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto.

9.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

9.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea degli Associati, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea degli Associati regolarmente

convocata; gli appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito nel corso dell'assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea degli Associati sul ricorso presentato, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

9.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10. Dei volontari e dell'attività di volontariato

10.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

10.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. Dei volontari e delle persone retribuite

11.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che l'associato intrattiene con l'Associazione o con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria nell'interesse dell'Associazione.

11.2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

11.3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12. Organi dell'Associazione

12.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore.

12.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

12.3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13. L'Assemblea degli Associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

13.1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

13.2. Ciascun associato può intervenire personalmente nel corso dell'Assemblea degli Associati o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

13.3. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea degli Associati può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

13.4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea degli Associati.

13.5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima sia di seconda convocazione, oltre che gli

argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

13.6. L'Assemblea degli Associati può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea degli Associati si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

13.7. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

13.8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14. Assemblea ordinaria: competenze e quorum

14.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo Settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del

giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

14.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

14.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15. Assemblea straordinaria: competenze e quorum

15.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

15.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche

per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16. L'Assemblea degli Associati: regole di voto

16.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

16.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea degli Associati senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

16.3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea degli Associati svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

16.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

17.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

17.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

18.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

18.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

18.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

18.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli Associati.

18.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

18.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

18.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

18.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19. Competenze del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

19.3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20. Il Presidente: poteri e durata in carica

20.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

20.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

20.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

20.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

20.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati sia dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

20.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21. Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

21.1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 17.2 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 9 del presente Statuto.

21.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino

dall'incarico per uno o più dei motivi indicati all'Art. 21.1, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea degli Associati i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

21.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduti e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22. L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

22.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

22.2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

22.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

22.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

22.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.

22.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23. Competenze dell'organo di controllo

23.1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

23.2. Nei casi previsti dall'Art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

23.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può

chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24. L'organo di revisione

24.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

24.2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

24.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

24.4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

24.5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

24.6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli Associati.

24.7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche

all'interno dell'Associazione.

Art. 25. Responsabilità degli organi sociali

25.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

25.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 26. Libri sociali e registri

26.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

26.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

26.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro

delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

26.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

27.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28. Risorse economiche

28.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

28.2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29. Bilancio di esercizio

29.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

29.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

30.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

30.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 31. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.